

Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici

Modifica del ... 9.10.2013

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 2 febbraio 2000¹ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 3, 4 capoverso 3 e 16 capoverso 7 della legge federale del 24 giugno 1902² sugli impianti elettrici (LIE),

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 6 «Ufficio federale» è sostituito con «UFE».

Art. 1 cpv. 1 lett. b

¹ La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione dei piani che concernono la costruzione e la modifica di:

- b. impianti di produzione di energia con una potenza superiore a 30 kVA collegati a una rete di distribuzione;

Art. 1a In generale

¹ Le linee ad alta tensione con una tensione nominale di 220 kV e superiore (50 Hz) possono essere approvate soltanto se in precedenza sono state definite dato acquisito in una procedura del piano settoriale.

² Le nuove linee possono essere approvate senza previa procedura del piano settoriale se:

- a. la loro lunghezza non supera i cinque chilometri;
- b. le zone protette in virtù del diritto federale e cantonale sono rispettate; e

¹ RS 734.25

² RS 734.0

- c. i requisiti definiti nell'ordinanza del 23 dicembre 1999³ sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) possono essere soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale.

³ La sostituzione, la modifica e l'ampliamento delle linee esistenti possono essere approvati senza previa procedura del piano settoriale se:

- a. sono state esaurite le possibilità di raggruppamento delle linee esistenti con altre linee o altre infrastrutture;
- b. in caso di spostamento del tracciato della linea, i conflitti di utilizzazione possono essere presumibilmente risolti nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani;
- c. i conflitti concernenti zone protette in virtù del diritto federale e cantonale possono essere appianati mediante provvedimenti di sostituzione; e
- d. i requisiti definiti nell'ORNI possono essere soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale.

⁴ Previa consultazione con i servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni interessati competenti in materia, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) decide se è necessario svolgere una procedura del piano settoriale.

⁵ L'UFE conduce la procedura del piano settoriale.

Art. 1b Informazione preliminare e preparazione della procedura del piano settoriale

¹ Chi intende inoltrare una domanda d'approvazione dei piani per un progetto (richiedente), inserito nel piano settoriale come informazione preliminare, ne informa tempestivamente l'UFE.

² Nel contempo il richiedente conclude un accordo di coordinamento con i Cantoni interessati e informa l'UFE al riguardo. L'accordo di coordinamento definisce in particolare:

- a. un calendario per la determinazione di una zona per possibili corridoi di pianificazione (zona di pianificazione) e la procedura per l'adeguamento della pianificazione cantonale;
- b. gli obiettivi pianificatori per il territorio oggetto di pianificazione;
- c. le competenze per l'organizzazione delle singole fasi della procedura;
- d. la partecipazione dei Comuni.

³ Il richiedente presenta all'UFE i documenti per la valutazione delle possibili zone di pianificazione. Da tali documenti deve risultare che il richiedente ha individuato il potenziale di conflitto e di ottimizzazione esistente in vista dell'utilizzazione del territorio.

⁴ D'intesa con i Cantoni interessati, il richiedente può anche proporre una sola zona di pianificazione, nei casi che presentano una situazione di partenza in cui il margine

³ **RS 814.710**

di manovra per più zone di pianificazione non sia giudicato sufficiente. Una tale proposta deve essere motivata dettagliatamente.

⁵ L'UFE trasmette i documenti agli Uffici rappresentati nella Conferenza sull'assetto del territorio (CAT) affinché presentino un primo parere entro due mesi.

Art. 1c Determinazione di una zona di pianificazione

¹ Una volta ricevuti i pareri, l'UFE istituisce un gruppo di accompagnamento specifico al progetto nel quale sono rappresentati, con un voto ciascuno, i seguenti servizi ed organizzazioni:

- a. l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE);
- b. l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
- c. eventualmente altri uffici federali;
- d. la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom);
- e. l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato);
- f. ogni Cantone coinvolto;
- g. le organizzazioni di protezione dell'ambiente attive a livello nazionale;
- h. il richiedente.

² L'UFE può organizzare entro due mesi un sopralluogo delle zone proposte per la realizzazione dei corridoi di pianificazione con il gruppo di accompagnamento.

³ Sulla base di un esame d'insieme, il gruppo di accompagnamento raccomanda la determinazione di una zona di pianificazione sufficientemente ampia da permettere al richiedente di elaborare diverse varianti di corridoio.

⁴ L'UFE conduce la procedura di audizione e di partecipazione di cui all'articolo 19 dell'ordinanza del 28 giugno 2000⁴ sulla pianificazione del territorio (OPT) e chiede al Consiglio federale di determinare la zona di pianificazione.

⁵ Su richiesta motivata dei Cantoni coinvolti, nei casi di cui all'articolo 1b capoverso 4 e con l'accordo unanime dei membri del gruppo d'accompagnamento, l'UFE può rinunciare a una decisione formale concernente il piano settoriale e comunicare direttamente al richiedente la zona di pianificazione.

Art. 1d Determinazione del corridoio di pianificazione

¹ In collaborazione con il Cantone, il richiedente elabora di regola almeno due varianti di corridoio e presenta all'UFE i documenti necessari.

² L'UFE emana direttive concernenti il genere, la presentazione, il contenuto e la quantità dei documenti da presentargli.

³ Entro 30 giorni dal ricevimento, l'UFE trasmette la documentazione completa al gruppo di accompagnamento. Quest'ultimo formula entro due mesi una raccoman-

⁴ RS 700.1

dazione per la determinazione del corridoio di pianificazione e della tecnologia di trasporto da applicare.

⁴ L'UFE avvia una procedura di audizione e di partecipazione di cui all'articolo 19 OPT entro due mesi dal ricevimento della raccomandazione del gruppo di accompagnamento.

⁵ Entro due mesi dalla conclusione della consultazione degli uffici, la determinazione del corridoio di pianificazione e della tecnologia di trasporto da applicare è chiesta:

- a. dal Dipartimento al Consiglio federale nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 1 OPT;
- b. dall'UFE al Dipartimento nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 4 OPT.

Art. 2 cpv. 1 lett. a

¹ I documenti da allegare alla domanda da presentare all'Ispettorato per l'approvazione devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare il piano, in particolare indicazioni su:

- a. gestore, ubicazione, genere e struttura dell'impianto progettato, come pure la situazione rispetto agli impianti già esistenti;

Art. 6, rubrica

Procedura condotta dall'UFE

Art. 6a

Abrogato

Art. 8, rubrica e cpv. 2

Termini di trattazione per l'Ispettorato

² I termini di trattazione rimangono sospesi durante il periodo necessario per:

- a. il completamento o la rielaborazione dei documenti da parte del richiedente;
- b. l'allestimento di perizie o rapporti supplementari.

Art. 8a Termini di trattazione per l'UFE

¹ Per la trattazione di una domanda d'approvazione dei piani, l'UFE applica di regola i termini seguenti:

- a. un mese per inviare il rapporto sullo stato della procedura secondo l'articolo 6 capoverso 1;
- b. tre mesi dal ricevimento del rapporto sullo stato della procedura fino alla conduzione di una trattativa concernente le opposizioni;

- c. otto mesi per redigere la decisione dopo la conclusione della trattativa concernente le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità.

² I termini di trattazione rimangono sospesi durante il periodo necessario per:

- a. il completamento o la rielaborazione dei documenti da parte del richiedente;
- b. l'allestimento di perizie o rapporti supplementari.

Art. 8b Sospensione

Qualora il richiedente necessiti di più di tre mesi per completare i documenti da allegare alla domanda, elaborare varianti di progetto o condurre trattative con autorità e opposenti, la procedura è sospesa, finché non ne è richiesto il proseguimento.

Art. 9a Lavori di manutenzione di impianti

¹ I lavori di manutenzione di impianti possono essere eseguiti senza procedura d'approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente.

² Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori destinati a garantire l'esercizio di un impianto nella misura autorizzata, in particolare:

- a. la sostituzione equivalente di puntelli, piloni e soppressori di sovratensioni come pure la sostituzione di isolatori di uguale o minore lunghezza;
- b. la sostituzione 1:1 di funi di linee aeree e di cavi;
- c. la sostituzione di trasformatori di uguale potenza e modello di costruzione e la sostituzione 1:1 di interruttori e impianti di distribuzione;
- d. i lavori di pittura ai piloni d'una stessa tonalità, le misure di protezione anticorrosione e di risanamento di piloni, zoccoli e fondazioni;
- e. le riparazioni di zoccoli di piloni, edifici di sottostazioni e stazioni di trasformazione, di passaggi per veicoli in sottostazioni come pure di impalcature in impianti di distribuzione a cielo aperto, nella misura in cui il loro aspetto esteriore non sia alterato.

³ L'Ispettorato decide negli altri casi se il lavoro previsto corrisponde a una manutenzione.

Art. 10 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Una volta approvati i piani, l'autorità competente può autorizzare l'inizio immediato della costruzione dell'impianto o di suoi componenti purché:

- a. non vi siano opposizioni pendenti;
- b. non sussistano obiezioni da parte dei Cantoni interessati e dei servizi competenti della Confederazione; e
- c. l'inizio dei lavori non comporti modifiche irreversibili.

Art. 17a Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Gli articoli *1b-1d* si applicano unicamente alle procedure settoriali i cui documenti di cui all'articolo *1b* capoverso 3 della presente ordinanza sono inoltrati dopo l'entrata in vigore della presente modifica. Tutte le altre procedure settoriali sono condotte secondo il diritto previgente.

² Su domanda del richiedente, l'UFE può applicare gli articoli *1b-1d* alle domande inoltrate dopo il 1° luglio 2013, a condizione che nessun ente o organizzazione di cui all'articolo *1c* capoverso 1 vi si opponga.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

Allegato

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 7 dicembre 1992⁵ sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

Art. 8 cpv. 1, 4 e 7

¹ Le tasse per l'approvazione di progetti sono fissate come segue, secondo i costi di costruzione presunti dell'impianto:

- a. fino a 100 000 franchi 385 franchi + 15 ‰ dei costi di costruzione;
- b. fino a 1 000 000 di franchi 1585 franchi + 3,0 ‰ dei costi di costruzione;
- c. fino a 2 000 000 di franchi 3785 franchi + 0,8 ‰ dei costi di costruzione;
- d. fino a 3 000 000 di franchi 4185 franchi + 0,6 ‰ dei costi di costruzione;
- e. oltre 3 000 000 di franchi 2,0 ‰ dei costi di costruzione.

⁴ Il richiedente allega al progetto una stima dei costi di costruzione. L'Ispettorato non è vincolato a detta valutazione. Esso emana delle istruzioni per la stima dei costi di costruzione.

⁷ Per le domande d'approvazione dei piani respinte o stralciate, la tassa è calcolata in funzione del dispendio.

Art. 9 cpv. 1

¹ Per il rilascio, la modifica o la revoca di omologazioni ed autorizzazioni, l'emanazione di divieti e per altre disposizioni e decisioni, l'Ispettorato preleva una tassa non superiore a 3000 franchi. L'ammontare della tassa è fissato secondo il dispendio effettivo che l'atto impone all'Ispettorato.

2. Ordinanza del 9 aprile 1997⁶ sui prodotti elettrici a bassa tensione

Art. 22 Emolumenti

¹ Conformemente alle disposizioni del regolamento applicabile, gli organi di controllo riscuotono un emolumento e addebitano i costi alle persone interessate per:

⁵ RS 734.24

⁶ SR 734.26

- a. i controlli se risulta che il prodotto non è conforme alle prescrizioni;
- b. le decisioni prese nell'ambito del controllo di prodotti a bassa tensione.

² La presente regolamentazione si applica per analogia anche ai contrassegni di sicurezza facoltativi.

3. Ordinanza del 7 novembre 2001⁷ sugli impianti elettrici a bassa tensione

Allegato n. 2 lett. c n. 11 e 4

2. Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un organo di controllo indipendente dal realizzatore dell'impianto:
 - c. Sottostanno a un controllo ogni 10 anni:
 11. gli impianti elettrici alimentati da impianti per la produzione in proprio secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera c, senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione;
4. Gli impianti di produzione in proprio con o senza un collegamento ad una rete di distribuzione a bassa tensione sottostanno agli stessi controlli periodici delle installazioni degli impianti elettrici degli oggetti ai quali l'impianto è collegato.

4. Ordinanza del 2 marzo 1998⁸ sugli apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE)

Art. 16 cpv. 3

³ Conformemente alle disposizioni del regolamento applicabile, gli organi esecutivi riscuotono un emolumento e addebitano i costi agli interessati per:

- a. i controlli se risulta che il prodotto non è conforme alle prescrizioni;
- b. le decisioni prese nell'ambito del controllo di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in ambienti esplosivi.

⁷ RS 734.27

⁸ SR 734.6

5. Ordinanza del 2 febbraio 2000⁹ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti, compresi quelli a corrente forte e a corrente debole, che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari).

6. Ordinanza del 19 ottobre 1988¹⁰ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente

Art. 12b cpv. 2

² L'UFAM valuta entro cinque mesi i rapporti concernenti i progetti esaminati da un'autorità federale. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all'UFAM almeno due mesi per esprimere a sua volta il proprio parere e un mese per i progetti di cui al n. 22.2 dell'allegato.

⁹ RS 742.142.1

¹⁰ RS 814.011